



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – div. VII**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelaalavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 Aprile 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale della **COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24, legge 223/91.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Giorgio Nicolis e Andrea Rossi;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Cristian Sesena;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Dario Campeotto;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Antonio Vargiu.

Sono, altresì, presenti Isabella Paolucci per la FILCAMS CGIL Rimini e Selena Soleggiati per la FISASCAT CISL Marche, nonché Gilberto Amadori, Mauro Cruciani e Pietro Orfini per le RSA/RSU.

PREMESSO CHE

- la Società opera nel settore della commercializzazione all'ingrosso di farmaci ed applica al proprio personale, pari complessivamente a n.1489 dipendenti, il Contratto Collettivo Nazionale del Terziario Distribuzione e Servizi;
- in data 21.02.11 la Società ha avviato la procedura di cui in epigrafe, dichiarando un esubero strutturale pari a 59 lavoratori delle unità distributive di Rimini, Ancona e Rieti, a fronte della necessità di procedere alla cessazione di attività di tali sedi;
- con successiva nota trasmessa in data 07 aprile 2011 (Prot. n. 15/VII/0007908/MA003.A001 del 07.04.11), la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione aziendale, richiedendo l'esperimento della fase amministrativa della citata procedura;
- pertanto, questo Ministero con nota - Prot. n. 15/VII/0008035/ MA003.A001 - dell'08.04.11- ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro l'Azienda ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base dell'avviata procedura, dettagliatamente esposte nella citata lettera di avvio, che a tal fine si intende integralmente richiamata. In esito alla trattativa, le Parti si sono date atto che il numero di esuberanti, pari

non oltre il 15 marzo 2012, fermo restando che la volontà di non opposizione al licenziamento dovrà essere manifestata entro e non oltre il 15 febbraio 2012.

- L'Azienda corrisponderà ai lavoratori collocati in mobilità incentivi all'esodo come meglio specificati in separata intesa, a seguito della sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di appositi verbali di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c.

2. UNITA' DISTRIBUTIVA DI RIETI.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE.

- La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della D.G., al fine della concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale**, per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 01 giugno 2011 e sino al 31 maggio 2012, con riguardo ad un numero massimo complessivo di **15 lavoratori**, ad esclusione dei lavoratori preposti alle strutture direttive dell'unità distributiva in oggetto.

- La Cigs sarà a riduzione, su base verticale/orizzontale, sino al massimo del 100% dell'orario di lavoro, con equa applicazione del criterio della rotazione, tenendo conto della fungibilità delle mansioni.

- La Società anticiperà, alle normali scadenze retributive, il trattamento di integrazione salariale ai singoli lavoratori.

- Il Piano di gestione degli esuberi prevederà il ricorso ai seguenti strumenti:

a) trasferimenti presso altre unità distributive della Società, in base alle esigenze tecnico organizzative aziendali;

b) interventi finanziati con le risorse previste dalla legislazione sia nazionale sia regionale e/o locale, quali la partecipazione ad interventi di outplacement, nonché di formazione e/o riqualificazione professionale;

c) ai sensi dell'art 4, comma 11, Legge 223/91, si potrà ricorrere alla novazione consensuale del rapporto di lavoro, anche in deroga alle previsioni dell'art 2103 c.c. e/o con modifica dell'orario di lavoro, al fine di procedere al maggior numero di ricollocazioni possibili. Le singole offerte di novazione dovranno essere accettate mediante sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione ex art. 2113 c.c. e artt. 410 e segg. c.p.c.;

d) collocazione in mobilità, come specificato al successivo punto B.

- Le Parti convengono, altresì, sull'opportunità di derogare all'art. 3, 1 co, lett. b), D.Lgs 368/01 e all'art. 5, lett. b), D. Lgs. n. 276/03, ai fini dell'inserimento di un seppur contenuto numero di personale, in caso di necessità di utilizzo dello stesso a carattere sostitutivo e in caso di aumento di attività a fronte di contingenti esigenze organizzative, anche derivanti dall'applicazione di quanto previsto dalla presente intesa in tema di gestione degli esuberi.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, altresì, di individuare quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi, atto a favorire la ricollocazione del personale, la possibile collocazione in mobilità dei lavoratori posti in Cigs, pari ad un numero massimo di 15 unità, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.

- Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e

inizialmente a 59 unità, si riduce a complessivi 44 lavoratori, e che il semplice utilizzo della procedura di riduzione collettiva delle risorse non consentirebbe una corretta gestione dell'impatto sociale per i dipendenti in esubero. Le Parti hanno concordato, pertanto, sull'opportunità di gestire le attuali eccedenze occupazionali, facendo ricorso alla mobilità e alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, come di seguito meglio specificato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. UNITA' DISTRIBUTIVE DI RIMINI ED ANCONA.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE DI ATTIVITA'.

- La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali, ai fini della concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività** delle unità distributive di Rimini ed Ancona, per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 01 giugno 2011 e sino al 31 maggio 2012, con riguardo ad un numero massimo complessivo di **29 lavoratori**, di cui n. 16 dell'unità di Rimini e n. 13 dell'unità di Ancona, pari all'intero organico in forza alle unità distributive in oggetto, al netto dei lavoratori che medio tempo saranno trasferiti al magazzino di Marotta, che diventerà operativo entro il mese di maggio p.v.
- I lavoratori saranno sospesi a zero ore senza rotazione a fronte della cessazione di attività.
- La Società anticiperà, alle normali scadenze retributive, il trattamento di integrazione salariale ai singoli lavoratori.
- Il Piano di gestione degli esuberi prevederà il ricorso ai seguenti strumenti:
 - a) trasferimenti presso altre unità distributive della Società, in base alle esigenze tecnico organizzative aziendali;
 - b) interventi finanziati con le risorse previste dalla legislazione sia nazionale sia regionale e/o locale, quali la partecipazione ad interventi di outplacement, nonché di formazione e/o riqualificazione professionale;
 - c) ai sensi dell'art 4, comma 11, Legge 223/91, si potrà ricorrere alla novazione consensuale del rapporto di lavoro, anche in deroga alle previsioni dell'art 2103 c.c. e/o con modifica dell'orario di lavoro, al fine di procedere al maggior numero di ricollocazioni possibili. Le singole offerte di novazione dovranno essere accettate mediante sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione ex art. 2113 c.c. e artt. 410 e segg. c.p.c.;
 - d) collocazione in mobilità, come specificato al successivo punto B.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, altresì, che, al fine di favorire la ricollocazione del personale, la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità dei lavoratori sospesi in Cigs, pari ad un numero massimo di 29 unità, che verranno individuati in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro.
- Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e

non oltre il 15 marzo 2012, fermo restando che la volontà di non opposizione al licenziamento dovrà essere manifestata entro e non oltre il 15 febbraio 2012.


- L'Azienda corrisponderà, ai lavoratori collocati in mobilità, incentivi all'esodo come meglio specificati in separata intesa, a seguito della sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di appositi verbali di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c.

In fine, le Parti concordano di incontrarsi entro il mese di febbraio 2012, al fine di verificare la situazione aziendale e l'andamento della Cigs.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto agli artt. 4 e 24, legge 223/91, nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art.2, DPR 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.


COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA




FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTuCS UIL



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

